Causa 43/83

Hilda De Naeyer
contro
Commissione delle Comunità europee

« Non luogo a provvedere — Liquidazione delle spese ripetibili »

Ordinanza della seconda sezione della Corte 23 settembre 1987 3569

Massime dell'ordinanza

Procedura — Non luogo a provvedere — Spese — Liquidazione — Dati da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura, artt. 69, § 5, 73, lett. b), e 76, § 5)]

ORDINANZA DELLA CORTE (seconda sezione)
23 settembre 1987 *

Nella causa 43/83,

Hilda De Naeyer, ex segretaria di direzione presso la Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte Neuve,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento dell'accettazione delle dimissioni assertivamente presentate dalla ricorrente,

LA CORTE (seconda sezione)

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1983, la ricorrente ha presentato un ricorso volto all'annullamento dell'accettazione delle dimissioni da essa presentate il 29 novembre 1972.

2 Con ordinanze 15 marzo 1984 e 20 maggio 1985, la Corte ha ammesso la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio assegnandole 20 000 BFR per onorari di avvocato ai fini della fase scritta del procedimento e 10 000 BFR per la consultazione di un medico nell'ambito di un provvedimento istruttorio deciso dalla Corte nonché 20 000 BFR per onorari di avvocato ai fini della fase orale del procedimento.

3 All'udienza del 10 ottobre 1985, la Corte, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, ha sospeso la trattazione orale onde consentire alle parti di pervenire ad un bonario componimento della controversia.

4 Con lettere rispettivamente in data 19 e 23 gennaio 1987, le parti hanno informato la Corte di aver concluso, il 18 giugno 1986, una convenzione il cui contenuto può essere così sintetizzato:

la Commissione s'impegna a pagare alla ricorrente una somma equivalente agli arretrati della pensione d'invalidità (BFR 2 656 832) che le sarebbe stata corrisposta qualora essa fosse stata ammessa al godimento della pensione in data 1° febbraio 1982 (art. 1);

la Commissione s'impegna a erogare alla ricorrente una pensione d'invalidità a partire dal 1° febbraio 1986 (art. 2);

la Commissione assumerà a suo carico le spese processuali nella causa 43/83, calcolate con giusta moderazione tenuto conto del bonario componimento della controversia (art. 3);

la ricorrente rinuncerà alla domanda volta alla sua reintegrazione nei servizi della Commissione (art. 4);

la presente convenzione è espressamente subordinata alla condizione che, esaminata dai medici designati da ciascuna delle parti, la ricorrente venga riconosciuta fisicamente e psichicamente sana e perfettamente consapevole della portata dei suoi atti (art. 5).

5 È pacifico che con il pagamento dell'importo di cui all'art. 1 e con la concessione della pensione d'invalidità di cui all'art. 2, la Commissione ha adempiuto la parte essenziale degli impegni da essa assunti. La ricorrente per contro non ha ancora desistito dal suo ricorso in quanto la Commissione non è disposta a pagare integralmente gli onorari reclamati dall'avvocato della ricorrente e in quanto essa rifiuta, per principio, di pagare gli onorari del medico designato dalla ricorrente per la visita medica di cui all'art. 5 della suddetta convenzione; la ricorrente fa inoltre valere che la Commissione non le ha comunicato le pezze giustificative e i conti relativi a tutte le somme versate in esecuzione di detta convenzione.

6 Con lettera del 31 marzo 1987, il cancelliere della Corte, tenuto conto degli sviluppi della causa nel frattempo intervenuti, ha fatto presente alle parti la possibilità, salvo un loro disaccordo, di adottare un'ordinanza di non luogo a provvedere e le ha invitate a comunicare, ai fini di un'eventuale liquidazione delle spese a norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, l'importo delle somme (onorari dell'avvocato della ricorrente nonché onorari medici) che esse ritenevano adeguate.

7 Nelle loro risposte, rispettivamente del 3 e del 30 aprile 1987, le parti non hanno contestato il fatto che, a seguito della conclusione della convenzione stragiudiziale del 18 giugno 1986 e dell'esecuzione delle clausole essenziali di tale convenzione, il ricorso nella causa 43/83 è divenuto privo d'oggetto.

8 È pertanto d'uopo constatare che non vi è luogo a provvedere.

Sulle spese

9 A termini dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese secondo equità.

10 Occorre ricordare a tale riguardo che la Commissione si è espressamente impegnata, nell'art. 3 dell'accordo concluso il 18 giugno 1986 fra le parti, ad assumere a suo carico le spese processuali nella causa 43/83. Tenuto conto delle circostanze della controversia e dello svolgimento del procedimento, la Commissione va quindi condannata a sopportare integralmente le spese.

11 Per quanto riguarda gli onorari del medico designato dalla ricorrente per il suo esame medico, ai fini della conclusione della predetta convenzione del 18 giugno 1986, occorre rilevare che tale esame medico è stato considerato dalle parti come indispensabile alla conclusione della loro convenzione che ha permesso, in ultima analisi, di concludere il procedimento nella presente causa. Tali onorari, il cui importo non è per altro contestato, possono pertanto essere qualificati anch'essi come spese processuali a carico della Commissione.

Sulla liquidazione delle spese ripetibili

12 A termini dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente od avvocato.

13 Va constatato che nella presente causa è stato contestato, per quanto riguarda l'importo delle spese ripetibili, soltanto l'importo del compenso dell'avvocato della ricorrente. Quest'ultima chiede che l'importo ripetibile venga determinato in 240 950 BFR facendo valere, in sostanza, che il numero totale delle ore dedicate dall'avvocato alla presente causa ammonta a 65 ore e che questi ha effettuato le seguenti prestazioni: deposito dell'atto introduttivo del ricorso, deposito della replica, deposito di osservazioni integrative, presenza alla trattazione orale nonché conclusione della convenzione 18 giugno 1986 e controllo dell'esecuzione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa derivanti da tale convenzione. La Commissione si limita a ribattere che la somma richiesta oltrepassa ampiamente gli onorari da essa stessa pagati in cause di analoga portata; essa propone un importo massimo di BFR 150 000, meno le somme eventualmente percepite nell'ambito del gratuito patrocinio concesso alla ricorrente.

14 A tal riguardo, occorre ricordare che in materia di liquidazione delle spese ripetibili la Corte deve valutare secondo equità gli elementi della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, nonché delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento ha eventualmente comportato per l'avvocato e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti. Nel caso di specie, non si può nemmeno trascurare il fatto che, in primo luogo, le parti stesse hanno stabilito, nella loro convenzione del 18 giugno 1986, che le spese processuali a carico della Commissione avrebbero dovuto essere « calcolate con giusta moderazione tenuto conto del bonario componimento della controversia » e, in secondo luogo, che alla ricorrente è già stato concesso, nell'ambito del gratuito patrocinio, cui è stata ammessa con ordinanza 15 marzo 1984, un importo forfettario di BFR 20 000 a titolo di compenso dell'avvocato; per contro, come risulta dagli atti, la ricorrente non ha reclamato l'importo ad essa concesso allo stesso titolo con la summenzionata ordinanza del 20 maggio 1985.

15 Tenuto conto di tali considerazioni, le spese ripetibili a titolo di compenso all'avvocato vanno fissate in BFR 220 000.

16 Essendo stato concesso dalla Corte alla ricorrente, per il gratuito patrocinio, un importo pari a 30 000 BFR, la convenuta va condannata, a norma dell'art. 76, § 5, del regolamento di procedura, a rifondere alla Corte tale importo.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

ordina:

1) **Non vi è luogo a provvedere.**

2) **La convenuta è condannata alle spese, ivi compresi gli onorari del medico designato dalla ricorrente per il suo esame medico ai fini della conclusione della convenzione intervenuta fra le parti il 18 giugno 1986.**

3) **Le spese che la convenuta deve rifondere alla ricorrente a titolo di compenso all'avvocato sono fissate in BFR 220 000.**

4) **La convenuta rifonderà alla Corte l'importo di BFR 30 000 concesso alla ricorrente per il gratuito patrocinio.**

Lussemburgo, 23 settembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins